

TITOLO I Delle persone fisiche.

1. CAPACITÀ GIURIDICA.

La ¹capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [Cost. 22].

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita [254, 320, 462, 784]. [...] (1).

(1) *Comma abrogato dall'art. 1, r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3, d.lgs. lt. 14 settembre 1944, n. 287.*

Il testo previgente disponeva: «Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali».

2. MAGGIORE ETÀ. ¹CAPACITÀ DI AGIRE (1).

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno [Cost. 48]. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa [84, comma 1, 90, 165, 250, comma 5, 264, 273, comma 2, 284, 291, comma 1, 348, comma 3, 390, comma 1, 394, 397, 774, 1389, comma 1, 2046; c.p. 97, 98, 120, comma 3] (2).

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro (3). In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

(1) *Articolo così sostituito ad opera dell'art. 1, l. 8 marzo 1975, n. 39.*

Il testo previgente disponeva: «1 – La maggiore età è fissata al compimento del ventunesimo anno. 2 – Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa».

(2) *Per la disciplina di diritto internazionale privato, vedi gli artt. 23, l. 31 maggio 1995, n. 218 e 1 ss., l. 18 dicembre 1984, n. 975; per la disciplina di protezione del diritto d'autore, vedi l'art. 108, l. 22 aprile 1941, n. 633.*

(3) *Per l'età minima di ammissione al lavoro, vedi l'art. 3, l. 17 ottobre 1967, n. 977, modificata ad opera del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345, che stabilisce: «L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti».*

[3. CAPACITÀ IN MATERIA DI LAVORO] (1).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 2, l. 8 marzo 1975, n. 39.*

Il testo previgente disponeva: «Il minore che ha compiuto gli anni 18 può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salvo le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore».

4. COMMORIENZA.

Quando un ¹effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [2697, 2728] (1).

(1) *Per la disciplina di diritto internazionale privato, vedi art. 21, l. 31 maggio 1995, n. 218; per l'accertamento e la certificazione di morte, vedi l. 29 dicembre 1993, n. 578 e d.m. 22 agosto 1994, n. 582 (aggiornato con d.m. 11 aprile 2008).*

5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO.

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [1343, 1354, 1418; c.p. 579; Cost. 13 e 32] (1).

(1) *Per la disciplina di diritto internazionale privato, vedi l'art. 16, l. 31 maggio 1995, n. 218. Per le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, vedi la l. 30 marzo 2001, n. 130. Per la disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano, vedi la l. 21 ottobre 2005, n. 219; per il trapianto del rene tra persone viventi, vedi la l. 26 giugno 1967, n. 458; per il trapianto parziale di fegato tra persone viventi, vedi la l. 16 dicembre 1999, n. 483 e d.m. 16 aprile 2010, n. 116; per le disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte, vedi la l. 1 aprile 1999, n. 91; per la donazione di midollo osseo, vedi l'art. 4, l. 6 marzo 2001, n. 52; per le norme in materia di prelievi ed innesti di cornea, vedi la l. 12 agosto 1993, n. 301. Per l'interruzione volontaria della gravidanza, vedi la l. 22 maggio 1978, n. 194; per la procreazione medicalmente assistita, vedi la l. 19 febbraio 2004, n. 40.*

6. DIRITTO AL NOME.

Ogni persona ha diritto al nome [Cost. 22] che le è per legge attribuito [7, 143bis, 156bis, 262, 299, 455; 2292, 2314, 2326, 2563] (1).

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [Cost. trans XIV, comma 2].

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (2).

(1) *Per i limiti all'attribuzione del nome, vedi gli artt. 34 ss., d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Per il cognome della moglie in caso di scioglimento del matrimonio, vedi l'art. 5, comma 2, l. 1° dicembre 1970, n. 898.*

(2) *Per il cambiamento del cognome, vedi gli artt. 84 ss., d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.*

7. TUTELA DEL DIRITTO AL NOME.

La persona alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome [6, 8, comma 2, 9, 2563] o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni [2043, 2056, 2059; c.p.c. 9, comma 2; c.p. 494] (1).

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [c.p.c. 120; c.p. 186; c.p.p. 543].

(1) *Per i nomi di persone registrati come marchi, vedi l'art. 8, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.*

8. TUTELA DEL NOME PER RAGIONI FAMILIARI.

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

9. TUTELA DELLO PSEUDONIMO.

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome [602, comma 2], può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 (1).

(1) *Per la protezione del diritto d'autore, vedi l'artt. 8, comma 2 e 21, l. 22 aprile 1941, n. 633.*

10. ABUSO DELL'IMMAGINE ALTRUI.

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o

la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni [2043, 2056, 2059] (1).

(1) *Per la protezione del diritto d'autore, vedi gli artt. 96 e 97, l. 22 aprile 1941, n. 633.*

TITOLO II

Delle persone giuridiche (1).

(1) *Per la disciplina di diritto internazionale privato, vedi gli artt. 25 ss., l. 31 maggio 1995, n. 218; per il reciproco riconoscimento di società e persone giuridiche, vedi la l. 28 gennaio 1971, n. 220 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 29 febbraio 1968.*

CAPO I

Disposizioni generali.

11. PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE.

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico [824, 826, 828, 830, 831, 862, comma 4, 863, comma 2; 2093, 2201; Cost. 115, 128].

[12. PERSONE GIURIDICHE PRIVATE] (1).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 in materia di semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.*

Il testo previgente disponeva: «1 – Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. 2 – Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto».

13. SOCIETÀ.

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel Libro V [2200, 2247 ss., 2331, 2463, 2523, comma 2].

CAPO II

Delle associazioni e delle fondazioni

[Cost. 18] (1).

(1) *Per il riconoscimento della personalità giuridica ad associazioni, fondazioni ed altre associazioni di carattere privato, vedi l'art. 1, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Per la disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, vedi l. 20 maggio 1985, n. 222. Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, vedi artt. 10 ss., d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460. Per le organizzazioni di volontariato, vedi l. 11 agosto 1991, n. 266. Per la trasformazione degli enti operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, vedi d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per la disciplina civilistica delle fondazioni bancarie, vedi d.lgs. 27 maggio 1999, n. n. 153.*

14. ATTO COSTITUTIVO.

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con ^latto pubblico [15, 16, 28; 782, 1332, 1350 n. 13, 2699; att. 2, 3].

La fondazione può essere disposta anche con ^ltestamento [602 (620), 604] [≠ att. 3; ≠ 647] [14, comma 2: 16^u = 587, comma 2 / 14, comma 2 = 587, comma 2, 16^u = 588 | 649 (att. 3)].

15. REVOCA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento [12], ovvero il fondatore non abbia fatto ^liniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La ^lfacoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

16. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. MODIFICAZIONI.

L'atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello ^lscopo, del ^lpatrimonio e della sede [46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [21, comma 3, 31] e per le

fondazioni anche quelle relative alla loro trasformazione [28].

[...] (1).

(1) *Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett b), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.*

Il testo previgente disponeva: «Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12». Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, vedi ora art. 2, d.P.R. cit..

[17. ACQUISTO DI IMMOBILI E ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, EREDITÀ E LEGATI] (1) (2).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, l. 15 maggio 1997, n. 127 come sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 22 giugno 2000, n. 192, il cui testo dispone: «ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO IL RICONOSCIMENTO O AUTORIZZAZIONI PER ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E PER ACQUISTARE BENI STABILI. 1 – L'art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 18, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'art. 600, il quarto comma dell'art. 782 e l'art 786 del codice civile, nonché le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto. 2 – Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge».*

(2) *Il testo previgente disponeva: «1 – La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni, o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. 2 – Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto».*

18. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

Gli amministratori sono responsabili [1292] verso l'ente secondo le norme sul mandato [1710 ss., 2392, 2941 n. 7]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso [22, 25, comma 3, 29; 2260, 2392, comma 3].

19. LIMITAZIONI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA.

Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal registro indicato

nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [23, comma 2, 25, comma 2, 1396; 2207, comma 2, 2298, 2384].

20. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI.

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [2364, comma 2].

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [2367; att. 8].

21. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [18, 22, 25] gli amministratori non hanno voto [2373, comma 2].

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [16; 2365; att. 4] (1).

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione [29, 30] e la devoluzione del patrimonio [16, comma 2, 28, comma 2; 31, 32] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [att. 11].

(1) *Sul punto vedi altresì gli artt. 2 e 4, comma 2, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.*

22. AZIONI DI RESPONSABILITÀ CONTRO GLI AMMINISTRATORI.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti [18] sono deliberate dall'assemblea

[21] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [25, comma 3, 2941 n. 7].

23. ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE DELLE DELIBERAZIONI.

Le deliberazioni dell'assemblea [21] contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto [16] possono essere annullate [1441, 1442, comma 1] su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [25, 1109, 1137, 2377, comma 2; c.p.c. 69 ss.].

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [25, comma 2, 1445, 2377, comma 8].

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, la esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi [1109, comma 2] (1). Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa [att. 9].

(1) *Cfr. l'art. 1137, comma 2, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 15, l. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).*

24. RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI.

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo [588, 1407] o dallo statuto [16, 2284].

L'associato può sempre recedere [1334, 1373, comma 2] dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima [2285].

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea [21] che per gravi

motivi [1453, 1455]; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione [2286].

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati [≠ 2289, 2437 ter], né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione [37].

25. CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI.

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [23, comma 4, 25, comma 2, 1343, 1354]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [23, comma 2, 1445, 2377, comma 9, 2391, comma 3].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [18, 22].

26. COORDINAMENTO DI ¹ATTIVITÀ E UNIFICAZIONE DI AMMINISTRAZIONE.

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [28].

27. ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA.

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28, comma 1, 2272 n. 2; 2484 n. 2].

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272 n. 4].

[...] (1).

(1) *Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; sul punto vedi ora l'art. 6, d.P.R. cit. che dispone: «ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA. 1 – La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2 – Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche».*

Il testo previgente disponeva: «L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio».

28. TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI.

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione [≠ 2500 octies] allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore [16, comma 2, 26].

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione [14, 16, comma 2] come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone [21, comma 3, 31, 32].

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate [699].

29. DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comuni-

cato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [21, comma 3; 2279, 2485, 2486]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18, 22, 1292 ss., 2279, 2740].

30. LIQUIDAZIONE.

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell'associazione [21], si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31; att. 11 – 21].

31. DEVOLUZIONE DEI BENI.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [16, comma 2; att. 15] [< 2282 (24, comma 4, 16¹) / > 2282]].

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [32]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento [21, comma 3] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa [art. 5, d.P.R. 361/2000].

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [2964 ss.], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [2312, 2324, 2495, comma 2].

32. DEVOLUZIONE DI BENI CON DESTINAZIONE PARTICOLARE.

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa

devolve tali beni, con lo stesso onere [2645 ter], ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

[33. REGISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE] (1).

(1) Articolo **abrogato** dall'art. 11, comma 1, lett d), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il testo previgente disponeva: «1 – In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. 2 – Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. 3 – La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. 4 – Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché non riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte».

[34. REGISTRAZIONE DI ATTI] (1).

(1) Articolo **abrogato** dall'art. 11, comma 1, lett d), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il testo previgente disponeva: «REGISTRAZIONE DI ATTI. 1 – Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. 2 – Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza».

35. DISPOSIZIONE PENALE.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte, sono puniti con l'ammenda (1) da euro 10 a euro 516 (2).

(1) Ora sanzione amministrativa (vedi art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689).

(2) Articolo così risultante in seguito alla **modifica** ad opera dell'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il testo previgente disponeva: «Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da Lire 20.000 a Lire 1.000.000».

CAPO III

Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (1).

(1) *Per le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili secondo le norme del diritto canonico, vedi l'art. 10, l. 20 maggio 1985, n. 222. Per le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, vedi l'art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349. Per le organizzazioni di volontariato, vedi l'art. 3, l. 11 agosto 1991, n. 266. Per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, vedi il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Per le associazioni di promozione sociale, vedi la l. 7 dicembre 2000, n. 383.*

36. ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche [12, 600, 786; Cost. 39] sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione [≠ 1387 (36^o); > 1398] [c.p.c. 19, comma 2, 75, comma 4, 78, 145, comma 2].

37. FONDO COMUNE.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso [24, comma 2].

38. OBBLIGAZIONI.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [37, 2615]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [41, 2267, comma 1, 2268, 2291, 2317, 2320, comma 1, 2331, comma 2, 2509 bis].

39. COMITATI.

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monu-

menti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali [c.p.c. 19, comma 2, 145].

40. RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [1292 ss.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato [c.p. 646].

41. RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [1292 ss.] delle obbligazioni assunte [38, 2257, 2267, 2268, 2269, 2317, comma 2, 2320, comma 1, 2509 bis] [≠ 38]. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse [≈ 2320].

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [36, comma 2, 1387; c.p.c. 19, 75, comma 4, 78].

42. DIVERSA DESTINAZIONE DEI FONDI.

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni [31, 32], se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

TITOLO III

Del domicilio e della residenza.

43. DOMICILIO E RESIDENZA.

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [343, 354, 456, 1182, comma 3, 1510, comma 1; Cost. 14; c.p.c. 18, 139; c.p. 614, 615 bis].

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [94, 144, comma 1; c.p.c. 18, 139].

44. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO.

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge [att. 31] (1).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

(1) *Per l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio in seguito a scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vedi art. 6, comma 12, l. 1° dicembre 1970, n. 898.*

45. DOMICILIO DEI CONIUGI, DEL MINORE E DELL'INTERDETTO (1).

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi [43, 47].

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144, comma 1] o quello del tutore [343]. Se i genitori sono separati [150] o il loro matrimonio è stato annullato [117 ss.] o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili [149] o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale lconvive [$< 45^1 \Rightarrow 43$, comma 1].

L'interdetto ha il domicilio del tutore [$\neq 343$, comma 2 (343^b)] [424].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 19 maggio 1975, n. 151.*

Il testo previgente disponeva: «DOMICILIO DELLA MOGLIE, DEL MINORE E DELL'INTERDETTO. 1 – La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito è interdetto. 2 – Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie può stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilio. 3 – Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su lui la patria potestà o la tutela. 4 – L'interdetto ha il domicilio del tutore».

46. SEDE DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le

persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [16; c.p.c. 19, comma 1, 145].

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.

47. Elezione di domicilio.

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [103, 2839, comma 2, n. 2, 2842, 2890; c.p.c. 30, 141, 366, 480, 543, comma 2, n. 3].

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [1350 n. 13, 2699, 2702].

TITOLO IV

Dell'assenza e della

dichiarazione di morte presunta (1).

(1) *Per la disciplina di diritto internazionale privato, vedi l'art. 22, l. 31 maggio 1995, n. 218.*

CAPO I

Dell'assenza.

48. CURATORE DELLO SCOMPARSO.

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio [43, comma 1, 45] o dell'ultima sua residenza [43, comma 2, 45] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza [49, 58, comma 1, 288, comma 1, 311, comma 1, 343, comma 1, 2330, comma 1], su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565 ($\neq 49$)] [565] o del pubblico ministero [c.p.c. 69], può nominare un curatore [c.p.c. 737 ss., 742] che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari (1) e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti [> 475] necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [69, 70; c.p.c. 721].

Se vi è un legale rappresentante [320, 357], non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi

è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

(1) *Per la competenza dei notai alla redazione degli inventari, vedi art. 1, comma 2, lett. b), l. 16 febbraio 1913, n. 89.*

49. DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi [565, 457] e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza [62, comma 3, 117, comma 3, 191; c.p.c. 722, 723, 724, 729].

50. IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO DEI BENI.

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [c.p.c. 730], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero [c.p.c. 69], ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono [620 – 623].

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi [457, comma 1], se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [479] possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [c.p.c. 725].

I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti [63, comma 2, 64].

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434 [63, comma 3, 448].

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla,

il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente [63, comma 4, 64; c.p.c. 119, 725].

51. ASSEGNO ALIMENTARE A FAVORE DEL CONIUGE DELL'ASSENTE (1).

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi [159 ss., 171, comma 4, 191] e per titolo di successione [540, 553 ss., 565, 587], può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente [433, 438].

(1) *Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 19 maggio 1975, n. 151.*

Il testo previgente disponeva: «ASSEGNO ALIMENTARE A FAVORE DEL CONIUGE DELL'ASSENTE. – Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per le convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente».

52. EFFETTI DELLA IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO.

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni [c.p.c. 769 ss.].

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio [c.p.c. 75] e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente [56, comma 2, 64; c.p.c. 725].

53. GODIMENTO DEI BENI.

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite [≈ 978 (< 981^b)]. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite [c.p.c. 725].

54. LIMITI ALLA DISPONIBILITÀ DEI BENI.

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non posso-

no alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno [> 320^m], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale [56, comma 2, 63, 66, comma 1].

Il tribunale nell'autorizzare [c.p.c. 737] questi atti dispone circa l'uso e l'impiego [320, comma 4, 371 n. 2, 372, 376, comma 2, 394, comma 2, 694; c.p.c. 747, 748] delle somme ricavate.

55. IMMISSIONE DI ALTRI NEL POSSESSO TEMPORANEO.

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti [821] se non dal giorno della domanda giudiziale [1148].

56. RITORNO DELL'ASSENTE O PROVA DELLA SUA ESISTENZA.

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

I possessori temporanei dei beni [50, 55] devono restituirli [2930]; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili [57].

Se l'assenza è stata volontaria e non giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53.

57. PROVA DELLA MORTE DELL'ASSENTE.

Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari [456, 565, 587, 588].

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO II

Della dichiarazione di morte presunta.

58. DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE.

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'articolo 48, su istanza del pubblico ministero [c.p.c. 69] o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia [60, 63 – 66; att. 114; c.p.c. 726] (1).

In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente [2] (2).

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza [49].

(1) Per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943, vedi l'art. 1, l. 3 giugno 1949, n. 320. Per le persone scomparse in seguito al sisma del 23 novembre 1980, vedi l'art. 3, d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in l. 22 dicembre 1980, n. 875. Per la regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili, vedi il d.lgs.l. 21 settembre 1944, n. 358.

(2) Per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, vedi l'articolo unico, l. 14 febbraio 1951, n. 103.

59. TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELL'ISTANZA.

L'istanza [58, comma 1], quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

60. ALTRI CASI DI DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti (1):

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte sia nei

corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto [61 – 63].

(1) Per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943, vedi l'art. 1, l. 3 giugno 1949, n. 320.

61. DATA DELLA MORTE PRESUNTA.

Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza [62, comma 2; c.p.c. 729] determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato [4, 66, comma 3].

62. CONDIZIONI E FORME DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata [c.p.c. 726] quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte (1).

Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale [c.p.c. 729] su istanza

del pubblico ministero [c.p.c. 69, 70 n. 1] o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50 [c.p.c. 726].

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso [49 ss.].

(1) Per la disciplina della registrazione degli atti di morte, vedi gli artt. 71 ss., d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in vigore dal 30 marzo 2001. Per la disciplina riguardante l'accertamento e la certificazione di morte, vedi la l. 29 dicembre 1993, n. 578.

63. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE.

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 [c.p.c. 730], coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori [565, 587] possono disporre liberamente dei beni [50, 54, 66, comma 1, 72].

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni [66].

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50 [448].

In ogni caso cessano le cauzioni [c.p.c. 119] e le altre cautele che sono state imposte [50, comma 5].

64. IMMISSIONE NEL POSSESSO E INVENTARIO.

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58 [c.p.c. 730].

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [72; c.p.c. 769].

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della

dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 [72].

65. NUOVO MATRIMONIO DEL CONIUGE.

Divenuta eseguibile la sentenza [c.p.c. 730, 731] che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [68, 117, comma 3].

66. PROVA DELL'ESISTENZA DELLA PERSONA DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA.

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [58, 60], se ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto [535], o i beni nei quali sia stato investito [73].

Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63.

Se è provata la data della sua morte [61] il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni [2934 ss.] e delle usucapioni [1158 ss.].

67. DICHIARAZIONE DI ESISTENZA O ACCERTAMENTO DELLA MORTE.

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero [c.p.c. 69, 70] o di qualunque interessato [c.p.c. 100], in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta [c.p.c. 726].

68. NULLITÀ DEL NUOVO MATRIMONIO.

Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza [117, comma 5].

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [$> 128^{\text{a}} / < 128^{\text{a}}$].

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

CAPO III

Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta.

69. DIRITTI SPETTANTI ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA.

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza [48, 50, 58], se non prova [2697] che la persona esisteva quando il diritto è nato.

70. SUCCESSIONE ALLA QUALE SAREBBE CHIAMATA LA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA.

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza [48, 50, 58], la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona [\neq 50, commi 2-3], salvo il diritto di rappresentazione [467 ss.].

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni [c.p.c. 769 ss.], e devono dare cauzione [1179; c.p.c. 725].

71. ESTINZIONE DEI DIRITTI SPETTANTI ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA.

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533 ss.] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza [48, 50, 58] o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o della usucapione [1158 ss.].

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [53, 56, comma 2, 73, 821, 1219].